



Alle aziende elettriche

Vs. riferimento:
Ns. riferimento:
Collab. responsabile:
Berna, 05.03.2018

Etichettatura dell'elettricità: «Elettricità che beneficia di misure di promozione» e pubblicazione mix del fornitore su www.etichettatura-elettricit.ch

Gentili signore, egregi signori,

dal 1.1.2009 è in vigore il sistema di remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia (RIC). Versando il supplemento rete sul prezzo dell'elettricità, i consumatori svizzeri hanno contribuito a far sì che la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potesse usufruire degli incentivi RIC.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della legge sull'energia (LEne) totalmente riveduta, e delle relative ordinanze, sono stati introdotti dei cambiamenti nell'etichettatura dell'elettricità. Le nuove disposizioni si applicano per la prima volta nel 2018. Con ogni probabilità a partire dal prossimo mese di maggio sul sito Internet dell'UFE sarà pubblicata una guida dedicata a questo argomento (<http://www.bfe.admin.ch/etichettatura-corrente>). All'etichettatura dell'elettricità 2017 si applicano, a titolo transitorio, le norme della precedente ordinanza sull'energia. Nell'etichettatura dell'elettricità deve continuare a figurare la rubrica «Elettricità che beneficia di misure di promozione».

Nel quadro della RIC, **nel 2017** sono stati prodotti **2'994'228'424 kWh**, corrispondenti a una **quota di «elettricità che beneficia di misure di promozione» pari al 5,2 per cento**.

Per il 2017 tutte le aziende svizzere soggette all'obbligo di etichettatura devono riportare, nell'etichettatura dell'elettricità, la seguente rubrica (con relativa nota a piè di pagina):

| | totale | dalla Svizzera |
|--|-------------|----------------|
| Elettricità che beneficia di misure di promozione¹ | 5,2% | 5,2% |

¹Elettricità che beneficia di misure di promozione: 44,3% forza idrica, 18,2% energia solare, 2,7% energia eolica, 34,8% biomassa e scorie da biomassa, 0% geotermia

Un **esempio** di come riportare l'etichettatura dell'elettricità è illustrato nella figura 1.



La rubrica «Vettori energetici non omologabili» può essere ridotta della percentuale del valore di «elettricità che beneficia di misure di promozione».

Maggiori informazioni in merito all'etichettatura dell'elettricità sono disponibili sul sito Internet dell'Ufficio federale dell'energia (<http://www.bfe.admin.ch/etichettatura-corrente>).

Conformemente all'ordinanza sull'energia, tutte le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali devono pubblicare il proprio mix del fornitore su una pagina Internet comune, al più tardi entro la fine dell'anno civile seguente. A questo scopo l'AES, in collaborazione con Pronovo, ha allestito la pagina web www.etichettatura-elettricit.ch. Vi preghiamo di registrare il vostro mix del fornitore direttamente nel ruolo «fornitore di corrente» nel sistema di garanzie di origine di Pronovo (www.guarantee-of-origin.ch), che sarà poi pubblicato automaticamente sul sito web summenzionato. **I fornitori di energia elettrica che non registrano per tempo il mix del fornitore possono essere multati secondo l'articolo 70 lettera a della legge sull'energia.**

In caso di domande vi preghiamo di inviare un'e-mail a: info@pronovo.ch

Ringraziandovi della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'energia UFE

firma D. Büchel

Daniel Büchel
Capo Divisione Efficienza energetica e energie rinnovabili

Figura 1: **esempio** di una tabella per l'etichettatura dell'elettricità (completa di grafico).

